



COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PROGETTO BIBLIOPOLIS

Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

N° DI INSERIMENTO: 074

TITOLO: *Lite coloni contro Comune di Massalubrense (?)*

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Ignazio De Litala, Biagio Doria
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Napoli
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1873
- **EDITORE:** /
- **TIPOGRAFIA:** /
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1873
- **EDIZIONE:** 1873
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano

- **DESCRIZIONE FISICA:**
 - **FORMATO:** (25 cm x 18 cm)
 - **VOLUMI:** 1 **TOMI:**
 - **PAGINE:** 30
 - **TAVOLE:** /
 - **ALLEGATI:** /

- **ISBN:**

NOTE GENERALI: Copia fotostatica. Titolo evinto dall'argomento del testo vista la mancanza della copertina originale.

Scheda redatta da Francesco Foti e Gennaro Galano il 08/10/2015

074

LITTE' COLONI
CONTRO CONTI DI
MASSALUBRENSE (?)

I

Nozioni di fatto

I coloni del Comune di Massalubrense, per la coltivazione dei piccoli fondi che tolgono a conduzione, possiedono rispettivamente qualche vacca. Pensò quel Municipio d'imporre su ciascuna di queste vacche una tassa di mensili centesimi cinquanta ed ottenne una deliberazione della Deputazione provinciale che approvò quella del Consiglio comunale, con la quale l'indicata tassa venne stabilita.

Cominciarono indi le ingiunzioni di pagamento, le coazioni amministrative ed i pignoramenti delle stesse vacche a danno di molti di que' coloni, i quali invano cercarono di persuadere il Municipio che la tassa pretesa non era consentita dalla legge, e però non era dovuta. Il perchè i poveri coloni si videro nella necessità d'istituire giudizio contro il Municipio e lo convennero innanzi al Tri-

bunale, ad oggetto che con sentenza eseguibile provvisoriamente si dichiarasse imposta illegalmente e quindi non dovuta l'anzidetta tassa; s'annullassero le ingiunzioni amministrative, i precetti e gli atti di esecuzione e si condannasse il Comune al risarcimento dei danni interessi.

II

Ragioni dell'azione.

La quistione che viene all'esame del Tribunale consiste nel sapere se il Comune di Massalubrense poteva imporre la tassa che pretende su ciascuna vacca posseduta dai coloni.

1. È principio incontrastabile che nessuna tassa può essere imposta o riscossa se non sia stata stabilita in conformità di una legge espressa.

I Comuni in virtù dell'art. 118 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865 possono, nel caso d'insufficienza delle loro rendite e nei limiti e conformità delle leggi—

1.° Instituire dazi sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del di-

ritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati.

3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4.° Imporre una tassa *sulle bestie da tiro, da sella e da soma*, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edificii rurali e delle greggie.

5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette (1).

2. Oltre queste facoltà, i Comuni per l'art. 13 della

(1) «Art. 118. Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti e conformità delle leggi:

« 1. Instituire dazii da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

« Non possono però mai imporre alcun onere, o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistono altre comode vie di circonvallazione;

« 2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del dritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi dritti non vestano carattere coattivo;

« 3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione.

» 4. *Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma*, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edificii rurali e delle greggie.

» 5. Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette ».

legge del 3 luglio 1864 n. 1827 sul dazio governativo di *consumo* possono imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa stabilita a pro dello Stato, ed anche un dazio di *consumo* sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati (1).

3. Per l'art. 6 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3018, possono pure i Comuni imporre una tassa addizionale di *consumo* sulle derrate annoverate all'articolo 1° dello stesso decreto, cioè vino, aceto, acquavite, alcool, liquori, carne, farine, riso, olii, burro, sego, strutto bianco e zucchero; ed anche un dazio di *consumo* sugli altri commestibili e sulle altre bevande,

(1) « Art. 13. È data facoltà ai Consigli comunali di imporre sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa ».

« I Consigli Comunali possono inoltre imporre un dazio di consumo, sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse ed altre di *consumo* locale, di *natura analoga* ai generi suindicati ».

« Sono esclusi da questa facoltà i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati ».

« Ai Comuni chiusi è fatta pure facoltà, di porre dazii di *consumo* sulla vendita al minuto degli oggetti contemplati in questa legge ».

« Un Decreto Reale fisserà il *maximum* della tariffa pe' dazii di consumo e della tassa addizionale a quella governativa, che i Comuni possono imporre ».

sui foraggi, combustibili, materiali da costruzioni, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per 0,0 sul loro valore. Però la tassa addizionale non potrà oltrepassare il 30 per 0,0 della principale, salvo per la farina, pane, pasta e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazi di consumo; dichiarandosi col seguente articolo 7 che rimangono ferme le disposizioni della legge 3 luglio 1864, le quali non fossero modificate col succennato decreto (1).

(1) « Art. 1. L'imposta a pro dello Stato, istituita colla legge 3 luglio 1864 n. 1827, sul consumo del vino, dell'alcool, dei liquori, della carne, si estenderà, cominciando dal 1. gennaio 1867, alle farine, al riso, agli olii, al burro, al sego, strutto bianco e allo zucchero »

« Sono sostituite le annesse tariffe, allegato A, firmate d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, a quelle che andavano unite a detta Legge »

« Art. 6. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale di consumo sulle derrate annoverate all'art. 1., ed un dazio di consumo sugli altri commestibili e sulle altre bevande, sui foraggi, combustibili, materiale da costruzione, mobili, sapone ed altre materie di consumo locale, di natura analoga a' generi suindicati, e ciò sino all'importo del 10 per 100 sul loro valore. Però la tassa addizionale comunale, non potrà oltrepassare il 30 per 100 della principale, salvo per la farina, pane, pasta e riso, ai quali potrà applicarsi il *maximum* degli altri dazii di consumo ».

« Potrà inoltre il governo del Re acconsentire che questo *maximum* sia portato al 15 per cento del valore, previo il parere della Deputazione provinciale ».

« Potrà infine, durante il 1866, sulla domanda de' Municipii, pre-

4. Finalmente per l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, i Consigli comunali possono imporre una sopratassa sui generi colpiti da dazi di *consumo* a pro dello Stato, sino al 50 per 010 del medesimo, ed un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per 010 del valore; soggiungendosi che ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di commercio, debbono essere approvate con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

E per l'art. 12 della stessa legge, possono imporre una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario, destinati ad esser quivi consumati, nei limiti del 50 per 010 della tassa accennata nell'art. 6 della legge medesima (1).

5. Premesse siffatte nozioni è incontestabile che la tassa in quistione non poteva essere imposta sulle vacche per le facoltà derivanti dall'art. 118 n. 4 della legge 3 marzo 1865, poichè quella tassa colpisce soltanto le

vio il parere della Camera di commercio e sentito il Consiglio di Stato aggiungere altre materie di consumo locale a quelle sopraindicate, sulle quali possono imporre una tassa i Comuni ».

« Art. 7. Sono mantenute tutte le disposizioni della legge 3 luglio 1864 n. 1827, che non siano espressamente modificate col presente decreto ».

(1) « Art. 11. « I consigli comunali possono imporre ».

bestie da tiro, da soma e da sella, con le quali non si possono confondere le vacche, che non sono destinate a tale uso, ed invece sono essenzialmente inser-
vienti all'industria ed all'agricoltura. E però tanto il Ministero delle Finanze, quanto la giurisprudenza costantemente hanno ritenuto che non solo le vacche, ma anche i buoi, che sono impiegati quasi esclusivamente nei lavori inerenti all'agricoltura, sono esenti dalla tassa di cui si occupa l'enunciato articolo, il quale è applicabile restrittivamente alle bestie di razza cavallina ed asinina impiegate essenzialmente nei trasporti, salvo pure qualche eccezione per le stesse (1).

a) « Una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo ».

b) Un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore ».

« Ove si tratti di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, e dal Decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di commercio, dovranno essere approvate con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ».

« Nulla è innovato per le farine, pane, paste e riso ».

« Art. 12. I Consigli comunali possono imporre una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario, e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per cento della tassa accennata nell'art. 6 ».

(1) Ecco quanto scrive sul proposito l'ASTENGO (Commentario della legge com. e prov. del 20 marzo 1865, pag. 984).

« Le parole forse troppo generiche della legge trassero per l'addietro in inganno sull'interpretazione della medesima alcuni Municipii, i quali all'oggetto di cumulare un provento assai pingue e proporzio-

È incontestabile eziandio che la mentovata tassa non poteva essere imposta per le altre disposizioni di cui sopra si è discusso, racchiuse nelle leggi dei 3 luglio 1864 ed 11 agosto 1870 e nel decreto legislativo del 28 giugno 1866, perchè in esse non si fa menzione veruna delle vacche come animali tassabili.

6. La deliberazione del Consiglio comunale che la tassa in controversia, istituita e l'altra della Deputazione

nata agli urgenti bisogni da cui erano stimolati, si avvisarono di estendere il suddetto balzello anche alle *vacche*, ai vitelli ed ai bovi, e fuvvi eziandio taluno che lo propose financo pei maiali, le pecore, i capretti e simili. Non è questo per certo lo spirito della legge, la quale nel mentre volle favorire l'agricoltura già gravata di altri carichi, non solo non intese di colpire altri animali fuori quelli dal surriferito articolo enumerati, cioè *le sole bestie di razza cavallina ed asinina, impiegate essenzialmente nei trasporti*, ma volle anche fare fra i medesimi una qualche eccezione. Difatti il Ministero delle finanze con nota 3 giugno 1853 diretta al signor Intendente Generale di osserva « che fra le bestie tassabili a termini del n. 5 dell'art. 121 della legge 7 ottobre 1848 (alinea 4 dell'art. 118 della legge 20 marzo 1835) non solo non vi sono classificabili le *vacche*, i vitelli, i maiali, capretti e simili, ma non vi si possono nemmeno comprendere i buoi, perocchè i medesimi essendo impiegati quasi esclusivamente nei lavori inerenti all'agricoltura, debbono andare esenti da ogni balzello, onde non aggravarla di straordinari pesi. Se pertanto un Comune intende imporre la controcitata tassa, converrà che sia limitata, secondo la precitata legge, ai soli cavalli, muli ed asini ». Riv. 1853.

Le stesse cose dice il DE STERLICH nelle annotazioni alla suddetta legge, pag. 698.

provinciale che l'approvò, non hanno alcuna forza o virtù giuridica a sostenerla e pretenderne il pagamento. L'una e l'altra deliberazione sono contrarie alle leggi fondamentali politiche ed amministrative, e però sono nulle ed improduttive di ogni effetto; nè l'autorità giudiziaria può ottemperarvi. Esse ledono i diritti de' cittadini del comune di Massalubrense e di chiunque in quel territorio avesse delle vacche per la coltivazione dei fondi; sicchè trovano piena applicazione gli art. 4 e 5 della legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, che stanno a tutela e garentia delle libere istituzioni e della libertà individuale. « Quando la contestazione cade, così è scritto nel citato articolo 4, sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà esser rievocato o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si *confermeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il capo deciso* ».

E nell'art. 5.º si soggiunge: « In questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali *in quanto siano conformi alle leggi* ».

Breve confutazione delle eccezioni del Municipio.

7. Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, debbono essere ristrettivamente interpretate (1). A ciascun cittadino è dato di esercitare i suoi diritti innanzi all' autorità giudiziaria, senza altra condizione che quella di citare la parte avversa. Laonde, semprechè per l' esercizio del proprio dritto, pretendesi che si compia un altro obbligo qualunque, si ricade in una eccezione al dritto comune, la quale può essere applicata solo al caso specificamente determinato dalla legge.

Il Comune di Massalubrense vorrebbe che i suoi cittadini, i quali domandano all' autorità giudiziaria che dichiararsi essersi illegalmente imposta la tassa sulle vacche, non potessero esercitare questo loro incontrastabile diritto senza prima pagare quello che forma appunto l' obbietto della controversia. Esso ricorre all' articolo 123 della legge comunale e provinciale, ove si legge: « L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli, coi privilegi fiscali determinati dalla legge ». Ed a questo ricongiunge l' art. 6° della legge sul contenzioso amministrativo, nel quale è detto — « In ogni controversia d' imposte gli atti di *opposizione* per essere

(1) Art. 4 delle disp. prelim. del cod. civile.

ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell' imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. »

8. Innanzi tutto che cosa intende dire il citato art. 123 con le parole « coi privilegi fiscali determinati dalle leggi »? Null' altro se non che l'esattore comunale può valersi del procedimento amministrativo stabilito per la riscossione delle rendite dello Stato; onde si è ritenuto insino alla novella legge sulla riscossione delle imposte del 20 aprile 1871, attuata al 1° gennaio 1873, che gli esattori comunali poteano fare uso delle coazioni amministrative stabilite presso di noi dal decreto del 3 luglio 1809, ma non mai che tutti i diritti e privilegi, i quali per ragioni di alto interesse pubblico sono attribuiti allo Stato, fossero comuni alle amministrazioni municipali.

Discende da questa prima ragione che malamente il convenuto invoca la massima: *solve et repete*.

9. Secondariamente, il caso attuale non ricadrebbe affatto nella disposizione del ripetuto art. 6; imperocchè non si tratta di *opposizione* prodotta ad un atto di esecuzione, bensì di un' azione istituita per far dichiarare essersi illegalmente imposta la tassa su le vacche, dacchè queste non sono *imponibili*; di maniera che si versa

in un'azione diretta a far dichiarare non solo pel passato, ma anche per l'avvenire che la tassa imposta non sia dovuta. Or quando il caso non si riscontra in quello di una *opposizione* ad un atto notificato, sì bene nell'altro di un'azione con la quale si impugna il diritto ad imporre la tassa, non si può mai invocare la disposizione del mentovato art. 6 che limitatamente riflette gli *atti di opposizione*.

Se valesse la teorica del Municipio, poichè i coloni assumono che la tassa non è per nulla dovuta, essi non potrebbero giammai essere ammessi allo sperimento del loro dritto, perciocchè dovrebbero prima pagare la tassa non solo pel passato, ma anche per l'avvenire; il che è manifesto assurdo.

10. Allorchè non si disputa della quantità dell'imposta, ma invece del diritto ad istituirla, la regola *solve et re-
pete* non può trovare la sua applicazione. Se fosse diversamente, sarebbe in balla di un Consiglio comunale stabilire una tassa e di un esattore comunale notificare l'ingiunzione pel pagamento, perchè i malcapitati cittadini pagassero prima, e di poi dimostrassero che quella determinata tassa non si poteva imporre!

Si legga bene l'azione intentata dai coloni e si vedrà che essa è diretta, giova ripeterlo, a far dichiarare illegalmente imposta la tassa in quistione. L'annullamen-

to degli atti non è che la conseguenza necessaria di siffatta dichiarazione. Laddove per far dichiarare dall'autorità giudiziaria che un atto amministrativo leda il diritto di un cittadino col gravarlo d'una tassa che la legge non permette, si dovesse prima eseguire il pagamento, sarebbero illusorie le disposizioni degli art. 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo che certamente costituiscono garentia delle nostre libere istituzioni e della libertà dei cittadini.

11. A conforto di quanto abbiamo osservato contro la pretesa inammissibilità dell'azione, è utile riferire la seguente sentenza renduta dalla Corte di Cassazione di Torino il 20 dicembre 1866.

« LA CORTE — Attesochè la regola introdotta dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, in materia finanziaria, è indubbiamente una legge di eccezione, dapoichè inverte le norme del procedimento ordinario, pone l'esecuzione prima del giudicato, prescrivendo che una domanda per pagamento di tasse debba sortire il suo effetto, ed il contribuente sia tenuto a pagare non solo prima che la giustizia della proposta domanda sia stata riconosciuta per sentenza, ma prima ancora che la domanda sia stata fra le parti discussa;

« Che di conseguenza, quella disposizione legislativa, che fu consigliata dall'interesse pubblico, dagl'imperiosi

bisogni dell' erario , dalla necessità di provvedere , onde non vengano improvvisamente a mancare nelle casse dello Stato i fondi sui quali egli faceva assegno per lo adempimento dei pubblici carichi , debba essere strettamente interpretata, e rigorosamente mantenuta nei limiti in cui fu dal legislatore circoscritta ;

» Attesochè l' art. 6 non dice che in qualunque controversia di imposte si debba prima pagare , e poi discutere se ciò che si è pagato fosse in realtà dovuto , ma dispone solo che in qualunque controversia d' imposte , *gli atti di opposizione* non saranno ammissibili se non corredati delle quietanze di pagamento ;

» Che la legge essendo concepita testualmente per gli *atti di opposizione* , nel linguaggio tecnico della materia accenna alla istituzione di quei giudizi, per cui si vuole arrestare la esecuzione dei ruoli d' imposta , al caso in cui il contribuente , posto sotto l' impero d' una domanda fiscale , sorge a contrastarla.

» Che nella specie in esame si fu la Compagnia delle assicurazioni di Venezia che veggendosi nel 1865 iscritta nei ruoli dell' imposta prediale (nei quali non aveva mai per lo addietro figurato), prima che venisse contro di essa iniziato alcun processo esecutivo, si rese attrice , sostenendo che siffatta iscrizione dovesse ascriversi a mero errore, dappoichè i ruoli in cui dessa era stata iscritta , erano quelli dell' imposta prediale , e la

casa , a cui si riferiva la iscrizione, era stata colle patenti del 1836 dichiarata esente dal carico di tale tributo pel periodo di 33. anni, che compionsi solo nel 1869 ;

» Che la compagnia non si opponea *ad una maggiore o minore imposta*, di cui si volesse colpire la sua casa , *ma pretendeva non dover essere per ora considerata come IMPONIBILE*. Non si trattava di un contribuente che , trovandosi investito da atti esecutorii pel pagamento di una tassa , tenta sottrarvisi , rendendosi *opponente* alla domanda stata contro di esso proposta ; si trattava invece *del diritto di esenzione di un determinato fondo dall' onere dell' imposta* prediale per un determinato periodo di tempo. Non era giudizio di diritto. Esiste o non esiste ancora la esenzione stata accordata nel 1831 , e nulla più ;

« Che evidente quindi si appalesa come la controversia che si agitò fra le Finanze e la Compagnia, nei termini in cui fu posta dall' attrice e discussa fra le parti, sfugga al disposto dall' art. 6 della legge del 1865;

« Che se la legge volle con quella disposizione assicurare il pagamento delle quote interinali dell' anno in corso, ben si scorge come la medesima non potesse trovare applicazione in ordine alla domanda proposta dalla Compagnia, la quale non rifletteva solo i ruoli del 1865, *ma abbracciava nella sua ampiezza anche l' avvenire*, so-

stenendosi dall' attrice che l' *esenzione* stata accordata al suo autore dovesse perdurare sino a tutto il 1869, dappoichè sino al compiersi di quell' anno dessa non potesse essere considerata come contribuente, ed il fondo pervenutole dall' Artusio non fosse *imponibile*;

« Che una troppo larga interpretazione del citato articolo, per la quale la rigorosa disposizione ivi introdotta dal legislatore in materia finanziaria venisse estesa oltre la sfera de' veri atti di opposizione a pagamento ivi tassativamente contemplati, renderebbe quasi impossibili i giudizi in cui all' infuori di ogni opposizione, si facesse quistione di ESENZIONE;

« Che non reggono i due obbietti dalla ricorrente, che la legge finanziaria non distingue, e che non si può mai ritardare in qualsiasi modo la esecuzione dei ruoli; non il primo, perchè si tratta di *legge speciale*; non il secondo, perchè la causa iniziata dalla Compagnia non arrecò incaglio alcuno all' eseguimento dei ruoli;

« Che tanto la legge del 1865, quanto le altre providenze invocate sul primo mezzo, si riferiscono ai contribuenti, e non a chi non ha interesse a compulsare i ruoli nei quali non poteva venir compreso.

« Che di conseguenza il primo mezzo, il quale ha tratto alla eccezione pregiudiziale stata posta in campo dalle finanze, manca di fondamento ».

Per questi motivi — *Rigetta il ricorso ecc.* (1)

12. Sentasi ancora come ragionò la Corte di appello di Torino in una recente sentenza del 2 maggio 1872:

« Considerato in diritto, e per quanto riflette la eccezione pregiudiziale delle finanze, colla quale la medesima, all'appoggio dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo e dell'art. 121 del regolamento 23 dicembre 1866, oppongono l'inammissibilità al reclamo del Vittorio Bonetti contro la tassa di ricchezza mobile, cui venne assoggettato per gli anni 1866 e 1867 per essersi soltanto presentato il certificato di pagamento di detta tassa pel primo semestre di detto anno 1866, e non quello relativo ai tre successivi semestri; che il precitato articolo della legge 20 marzo 1865 fu da una *costante giurisprudenza delle Corti*, adottata dalla Corte Suprema di Torino, interpretato in questo senso, che la regola *solve et repete* in materia d'imposta, applicabile ai casi in cui la controversia si aggira sull'entità della tassa, *non si estende a quello in cui se ne contrasta l'IMPONIBILITÀ* ».

« Che a questo principio, sanzionato da una lunga serie di uniformi giudicati, non vale alle finanze l'opporre la disposizione dell'art. 121 del regolamento 23

(1) Annali della giurisprudenza ital., anno I, parte 1, pag. 190.

dicembre 1866, in quantochè dessa, come esorbitante dalla legge, e non soltanto esplicativa della medesima, non ha forza obbligatoria, nè può sortire quell'effetto giuridico invocato dalle finanze (1) ».

13. Poco fidente il comune nella eccezione d'inammissibilità dell'azione, discende a sostenere che la tassa in esame fu legalmente imposta, dappoichè per l'art. 8 della legge del 26 luglio 1868, posteriore a quella comunale e provinciale del 20 marzo 1865, le facoltà accordate ai comuni dall'art. 118 di questa legge e dall'art. 16 dell'altra del 28 giugno 1866, furono estese ad imporre ne' rispettivi territorii, la tassa di famiglia o di fuocatico e la tassa sul bestiame, sotto l'adempimento delle condizioni espresse nell'articolo medesimo, che il comune dice esattamente osservate.

14. Cominciamo dal riferire il testo del citato art. 8.
 « Per gli anni 1869 e 1870, la facoltà accordata alle provincie ed a' comuni d'imporre centesimi addizionali alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, è limitata a 4/10 della principale, da ripartirsi giusta le norme dell'art. 15 del regio decreto 28 giugno 1866 n. 3023. »

« Le facoltà accordate ai comuni dall'art. 118 della

(1) Gazzetta del Procuratore, anno VII, n. 45, pag. 539.

legge 20 marzo 1865 n. 2248 , e dall' art. 16 della succitata legge 28 giugno 1866, vengono estese eziandio ad imporre nei rispettivi territorii le seguenti tasse : »

« Tassa di famiglia o di fuocatico ;

« Tassa sul bestiame ;

« I regolamenti per l' applicazione di queste tasse, dovranno per ciascuna provincia essere deliberati dalle deputazioni provinciali ed approvati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

« Prima di concedere ad un comune la speciale autorizzazione di cui è parola nell' art. 20 del regio decreto 28 giugno 1866 n. 3023 , le deputazioni provinciali dovranno verificare che il comune medesimo abbia applicato o la tassa sul valore locativo, od alcuna delle tasse permesse dalla legge attuale. »

Dalla lettera di cotesto articolo si rileva apertamente che la facoltà concessa ai comuni d' imporre la tassa di famiglia o fuocatico e sul bestiame, fu limitata per gli anni 1869 e 1870; onde non si può invocare quella disposizione per gli anni successivi. La qual cosa è sì vera, per quanto con la posteriore legge dell' 11 agosto 1870, che entrò in vigore il 1° gennaio 1871 fu stabilito (art. 11) che i consigli comunali possono imporre una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo , ed un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento

del valore. « Ove si tratti, così continua il citato art., di oggetti non contemplati dalla legge 3 luglio 1864 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, le tariffe deliberate dal Consiglio comunale, previo avviso della Camera di commercio, dovranno essere approvate con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato ».

15. E sia pure che le facoltà concesse dall' art. 8 della legge del 26 luglio 1868 fossero tuttavia in vigore, si potrebbero applicare al caso nostro? Quella legge dà facoltà d' imporre una tassa sul *bestiame*, e che cosa vuole ella dire con questa parola? *Bestiame* significa *una moltitudine di bestie*, ossia *greggia, armento mandra*. Nel vocabolario universale della lingua italiana leggesi: » **BESTIAME** — *Moltitudine di bestie, ma dicesi comunemente delle domestiche.* Lat. *Pecus* — E nel vocabolario universale della lingua latina, la voce *Pecus* è spiegata in questi termini: **BESTIAME**, *moltitudine di bestie e di quelle soprattutto che si tengono in pastura per guadagno ed uso.*

Il CALVINO insegna: *Pecudum seu pecorum numero sunt omnes quadrupedes, quae GREGATIM habentur, veluti oves, caprae, boves, equi, muli, asini, sues* (1). Onde MARCIANO dice aver CASSIO scritto che nel legato del *bestia-*

(1) *Lexicon juridicum*, v.º *Pecus*.

me si comprendino i quadrupedi che pascolano a mandra: *Pecoribus legatis*, *Cassius scripsit, quadrupedes contineri, quae gregatim pascuntur* (1).

E il LEISERO (2) aggiunge:

« Numerus gregis arbitrarius est cuius, pro modo se *pascuorum et pabuli hyberni*, denario tamen minor esse nequit. *l. ult. ff. de Abigeis*, in LL. Alemann. Tit. 75. *Grex vaccarum vaccaritia dicitur ex 12 vaccis constans*, quibus unus taurus praeest. Grex ovium mille vel duorum millium invenitur, *L. 25 pr. de fund. instr.* Grex porcorum quinque vel quatuor *d. l. ult. ff. de Abigeis*, sed 2000 mill. tradit Marc. 3, n. 13, ubi tamen plures greges conjunctos fuisse colligitur ex *multitudine pastorum* ».

« Necessarium insuper est, ut mortalitati occurratur, quando decedentibus novi foetus substituuntur et sic diuturnitas gregis conservatur, arg. *l. 200 de v. §. Virg. 4 georg.*

At genus immortale manet, multosque per annos
Stat fortuna domus et avi numerantur avorum.

Sicchè sotto la parola bestiame, non si può intendere che una moltitudine di bestie, non già una o due vacche che un

(1) Leg. 65, §. 4, ff. *de legat. III.* Adde, leg. 81, eod. tit. §. 2, e 29 §. 6, ff. *ad leg. aquil.* (IX, 2) §. 38, §. 4, ff. *de aedil. edict.*

(2) *Jus georgicum*, lib., II, cap. 9. n. 25 et 26.

colono abbia unicamente per la coltivazione del suo poderuccio tolto in fitto: esse sarebbero immobili per destinazione se si appartenessero al proprietario stesso del fondo, giusta l'art. 413 del cod. civile.

16. Posto che la parola *bestiame* ha la sua accezione propria e giuridica per significare una moltitudine d'animali quadrupedi, i quali *gregatim habentur*, val dire l'armento, il gregge, la mandra; non è possibile il concetto che il legislatore adoperando quel vocabolo, avesse inteso parlare di animali *ut singuli*. Il codice civile italiano ci appresta la dimostrazione che la parola *bestiame* non altrimenti è usata che per significare aggregazione di quadrupedi (*grex*), e che quando si è inteso parlare di animali individualmente (*capita*), si è adoperata la voce *bestie* o *animali*. E di vero parlando della locazione a soccida o socio propriamente detta, la quale deve comprendere una università di animali, la legge usa sempre la parola *bestiame* (art. 1665, 1669 a 1671, 1674, 1677, 1685 e seg.); ed invece nella soccida impropriamente detta, che comprende animali singoli adopera le parole *una o più vacche*.

Ed allorchè nella stessa soccida propriamente detta vuole la legge accennare a taluni degli animali che compongono il bestiame, ossia il gregge o la mandra, usa la parola *bestie*. Così nell'art. 1674 dispone che il con-

duttore che non si è obbligato a risarcire i danni dei casi fortuiti è sempre tenuta a render conto delle pelli delle bestie; nell'art. 1680 dice che il conduttore non può tocare le bestie date a soccida senza prima avvertirne il locatore; nell'art. 1683 aggiunge che al termine della locazione o al tempo dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida e se non vi sono bestie sufficienti ad eguagliare la prima stima, il locatore prende quelle che rimangono, senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

Ma la definizione della parola bestiame come sinonima di gregge o mandra, si rinviene nell'art. 1678 in cui si legge: « Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra; tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento senza il consenso del locatore, e nemmeno questo può disporre senza il consenso del conduttore ».

Anche nel codice civile francese e nelle leggi civili napoletane si riscontrano le parole *bestiame* e *bestie* nella stessa accezione; nè torna inutile riferire quanto scrive sul proposito il TROPLONG.

« Il vocabolo *cheptel*, che altra volta scriveasi *chetel*, e che anche al dì d'oggi pronunziasi come in allora si scriveva, significa propriamente una quantità di bestiame; esso deriva dal vocabolo *capitale* della bassa latinità, sinonimo di mobili e specialmente di gregge. La loca-

zione a socio viene così addimandata, perchè i bestiami che ne formano l'oggetto sono consegnati al fittajuolo, non *individualmente e l'uno indipendente dall'altro*, MA COME FORMANTI UN'AGGREGAZIONE, UN GREGGE, che ha un valore in *massa* e che costituisce un sol capitale. Si sa che in diritto avvi grande differenza tra il caso in cui trattasi di *molti animali* considerati *ut singuli*, e quello in cui trattasi di un certo numero di animali considerato come un *corpo destinato a riprodursi e ad avere una esistenza indefinita*. Questa disposizione consecrata nelle leggi romane spiega grande influenza nell'usufrutto e nella materia de' legati; essa costantemente vi produce notabili conseguenze. Qui, essa è *essenziale*. Le antiche costumanze addimandavano il contratto di che c' intratterremo, *contratto di bestiame tolto a socio*, per notare che il fittajuolo il possedeva non già *ut singula capita*, ma *ut universitas* ed a titolo di capitale stimato e che doveva restituirsi in siffatta qualità...

« I soli animali che possono far parte di un *socio* sono quelli che sono suscettivi di dare degli accrescimenti o de' profitti utili per l'agricoltura e pel commercio. Ma vuolsi ricordare qui quello che dicevamo in sul cominciare, cioè che il *bestiame* deve essere dato a titolo d'*università*; destinato ad avere una esistenza indefinita; che deve formare una *quantità* come dice lo articolo in parola, e non consistere in *individui indi-*

pendenti gli uni dagli altri e considerati ut singuli.
Questo punto è essenziale.....

« Il soccio suppone una massa di bestiame (art. 1800) mentre nella specie (contratto impropriamente chiamato soccio), vi è un solo capo o più capi (*singula capita*) che non formano un gregge (*universitas*) (1).

17. Se dunque il legislatore ha adoperato la parola *bestiame* come sinonimo di *grex*, non si può affatto sostenere che in una legge di tassa l'avesse usata come sinonimo di *capita*. L'improprietà del linguaggio non si può presumere nella legge. « Non vi servite giammai, avverte il BENTHAM, se non di una sola e medesima parola per esprimere una sola e medesima idea. Innanzi tutto è questo un mezzo per esser breve, poichè la spiegazione di un termine può servire una volta per tutte; ma la identità delle parole contribuisce ancor più alla chiarezza che alla brevità; imperocchè, se esse variano, sarà sempre un problema il sapere se si siano volute esprimere le stesse idee. Invece servendovi delle stesse parole non lasciate affatto dubitare che la vostra intenzione non sia la stessa. Infine quanto meno impiegate parole differenti tanto più esattezza e precisione darete ad esse. Coloro che prodigano le parole co-

(1). Contratto di locazione, n. 1054, 1056 e 1271.

noscono molto poco il pericolo degli scambi; ed in materia di legislazione lo scrupolo può giungere fino all'eccesso. Le parole della legge debbono pesarsi come i diamanti». (1)

18. Continuando il nostro ragionamento aggiungiamo che i coloni per la loro industria agraria, sono soggetti alla tassa di ricchezza mobile, e se in considerazione di questa industria sono obbligati ad una tassa, non possono esser colpiti di una seconda pel fatto solo del possesso d'una vacca, la quale ha formato già elemento della tassa di ricchezza mobile.

Di fatti, per l'art. 9 della legge 11 agosto 1870, allegato N, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile i redditi che non dipendano da condominio o dominio diretto, benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ragione, qualunque al prodotto del fondo... La tassa di ricchezza mobile dovuta dal *colono* che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta provinciale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono, si considera come in-

(1) *Traité de légis.*, chap. XXXIII, vol. 1, pag. 341.

feriore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario che avrà diritto di rivalersi sul colono.....

Per l'art. 6, n. 8 del regolamento 25 agosto 1870, sono tassabili i redditi agrarii in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. E però nell'art. 53 si prescrive: « Le persone che esercitano l'industria agraria e che sono estranee alla proprietà del fondo, come affittuari o locatori a soccida, devono dichiarare il reddito ricavato dalla loro industria ».

Laonde torna evidente che se pur durasse tuttavia la facoltà che concesse il mentovato art. 8 del decreto 26 luglio 1868, la stessa non si potrebbe giammai applicare al caso attuale.

19. Le ragioni finora discorse, ci dispensano dall'esame se il Comune adempì alle condizioni tutte, sotto le quali il decreto del 26 luglio 1868 accordò le facoltà di cui in esso si parla. Il Comune di Massalubrense dice che la Deputazione provinciale a 17 agosto 1870 votava il regolamento cui accenna il ripetuto art. 8, ed a 5 gennaio 1871 un regio decreto l'approvava; che esso Comune stabiliva quella tassa per l'anno 1872 con deliberazione del 31 ottobre 1871 approvata dalla Deputazione provinciale nel 6 dicembre seguente.

Sia anche vero tuttociò, a che cosa mai monta, se una o più vacche destinate esclusivamente alla coltivazione del fondo che un colono conduce, non si possono

confondere col *bestiame*, del quale è parola nell' anzidetta legge? Cosicchè è inutile favellare di qualunque deliberazione del Consiglio e di qualunque approvazione della Deputazione provinciale. I cittadini sono soggetti alle sole tasse che in forza di una legge siano determinate: qualsivoglia atto amministrativo non basta ad imporle, e conseguentemente esso non ha alcuna forza obbligatoria (1). Nè la stessa legge del 26 luglio 1868 autorizza incondizionalmente ad imporre la tassa sul bestiame, ma sol quando il Comune abbia applicato una delle tasse di cui tratta quella disposizione legislativa.

20. In fatto di leggi di tasse, le quali restringono il libero esercizio de' dritti del cittadino, non ha luogo interpretazione estensiva; onde semprechè nella lettera stessa della legge non va compresa una materia come imponibile, non vi si può comprenderla a furia di argomenti o stentate intelligenze. Questo vorrebbe il Comune di Massalubrense, nulla curando gl' interessi e la prosperità dei suoi amministrati; ma vanamente spera che le sue eccezioni potessero impedire al magistrato l'accoglimento delle giustissime domande dei coloni e l'esatta applicazione della legge.

Napoli 9 febbraio 1873.

Ignazio De Litala
Biagio Doria

(1) Ved. sentenza della Corte di appello di Torino, 20 maggio 1872—*Gazzetta dei Tribunali*, anno XXV, n. 2519.